



PROGETTO DI
FUSIONE PER
INCORPORAZIONE
DELLA
“FONDAZIONE
BANCA ALTA
TOSCANA” NELLA
“MUTUA ALTA
TOSCANA ETS”

MUTUA ALTA TOSCANA ETS

Sede legale: Quarrata (PT) Via IV Novembre n. 108

Codice fiscale 90063980479

*Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche private della Regione Toscana in data 14.12.2020
al n. 1131*



FONDAZIONE BANCA ALTA TOSCANA

Sede legale: Quarrata (PT) Via IV Novembre n. 125

Codice fiscale 01571120474

*Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche private della Regione Toscana in data 22.12.2005
al n. 487*



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA “FONDAZIONE BANCA ALTA TOSCANA” NELLA
“MUTUA ALTA TOSCANA ETS
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2501 TER C.C. e DELL'ART. 42
BIS C.C.

Premessa

Gli organi amministrativi della “MUTUA ALTA TOSCANA ETS” e della “FONDAZIONE BANCA ALTA TOSCANA” procedono alla redazione del presente progetto di fusione. L’operazione che si intende sottoporre ad approvazione prevede la fusione per incorporazione della “FONDAZIONE BANCA ALTA TOSCANA” nella “MUTUA ALTA TOSCANA ETS”.

1. Enti partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, primo comma n.1)

1) **Tipo, denominazione, sede, data di chiusura esercizi degli Enti partecipanti alla fusione**

Soggetto incorporante:

“MUTUA ALTA TOSCANA ETS”, con sede legale in Quarrata (PT) Via IV Novembre n. 108, codice fiscale 90063980479, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche private tenuto dalla Regione Toscana in data 14 dicembre 2020 al n. 1131, costituita con atto del Notaio Gaia Nardone di Prato in data 7 febbraio 2019 (Rep. n. 2365); chiusura dell’esercizio 31 dicembre di ogni anno.

Soggetto incorporando:

“FONDAZIONE BANCA ALTA TOSCANA”, con sede legale in Quarrata (PT) Via IV Novembre n. 125, codice fiscale 01571120474, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche private tenuto dalla Regione Toscana in data 22 dicembre 2005 al n. 487,

costituita con atto del Notaio Giulio Chiostrini in data 21 settembre 2005 (rep. n. 24722); chiusura dell'esercizio 31 dicembre di ogni anno.

2. Motivazioni dell'operazione di fusione

Le motivazioni che inducono a procedere nella prospettata operazione di fusione sono da ricondurre alla volontà di rimuovere le sovrapposizioni mutualistiche e di promozione sociale territoriale delle due realtà associative, unendone le capacità patrimoniali ed economiche – nel rispetto dei vincoli statutari che saranno più avanti illustrati - in dotazione a ciascun Ente, al fine di una più vasta e capillare erogabilità delle prestazioni a favore degli associati, contenendo i costi di gestione e amministrazione ed eliminando le duplicazioni di strutture che svolgono funzioni in parte sovrapponibili. La finalità del progetto è, quindi, quella di pervenire a un'unica realtà associativa *no profit* in grado di offrire agli associati una serie attività che vanno dalle prestazioni in ambito socio-sanitario a quelle in ambito educativo e ricreativo. Non solo. Per effetto della fusione l'ente incorporante "MUTUA ALTA TOSCANA ETS" avrà a disposizione il patrimonio della incorporata "FONDAZIONE BANCA ALTA TOSCANA", che verrà utilizzato per iniziative in ambito culturale, di pubblica istruzione e sportivo, a beneficio del territorio di riferimento della "Banca Alta Toscana", in piena continuità con le finalità statutarie della Fondazione.

3. Atto costitutivo e Statuto della società incorporante (art. 2501-ter, primo comma, n. 2)

Per effetto della fusione lo statuto della "MUTUA ALTA TOSCANA ETS" risulterà modificato nei seguenti articoli (le modifiche sono riportate in colore rosso):

Art. 5 Finalità, attività d'interesse generale e diverse

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- *interventi e prestazioni sanitarie;*
- *interventi e servizi sociali;*
- *prestazioni socio-sanitarie;*
- *attività culturali, sportive, di pubblica istruzione e di interesse sociale con finalità educativa;*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, sportive, di pubblica istruzione, artistiche o ricreative di interesse sociale.*

Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definatori indicati nell'art. 5 del Codice del terzo settore.

*Nello specifico, l'associazione in **ambito sanitario** promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:*

- *erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;*
- *consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;*
- *erogare servizi di consulenza medica e pronto intervento;*
- *organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;*
- *favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;*
- *favorire servizi soci sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;*
- *realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;*
- *erogare interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.*

*L'Associazione in **ambito sociale** provvede all'erogazione all'associato ed alla sua famiglia di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:*

- *erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;*
- *stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;*
- *erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e al loro familiari, soprattutto in presenza di figli, al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;*

- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;

- erogare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ambito educativo promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali degli associati e dei loro familiari; in particolare potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;

- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative;

- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;

- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;

- promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come previsto dall'art. 5 lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.

In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;

- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;

Oltre a quanto sopra e non necessariamente a beneficio dei soli associati e loro familiari, ma anche erga omnes, l'associazione potrà:

- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative o eventi culturali e sportivi di rilievo anche nazionale ed internazionale;

- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati; seminari, convegni, concorsi, conferenze e ricerche su temi di natura culturale o sportiva;

- *promuovere e sostenere iniziative ed attività organizzate, da enti pubblici o privati, nel settore dello sport dilettantistico e giovanile;*
- *promuovere e sostenere iniziative ed attività, di natura sportiva, organizzate da scuole ed istituzioni universitarie;*
- *promuovere e sostenere iniziative ed attività di natura culturale organizzate da scuole, istituzioni universitarie, musei, biblioteche e teatri;*
- *promuovere, sostenere ed organizzare concerti, spettacoli, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti;*
- *promuovere, sostenere e curare pubblicazioni, di qualunque tipo e genere, di natura culturale o sportiva;*
- *istituire o patrocinare riconoscimenti o premi in favore di persone distintesi in ambito culturale o sportivo;*
- *istituire ed erogare borse di studio;*
- *acquisire, gestire e curare, anche in collaborazione con enti pubblici o soggetti privati, raccolte d'arte, raccolte librerie, collezioni in genere, beni culturali, storici, etnoantropologici ed archivistici;*
- *promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi.*

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato. L'Associazione oltre a poter esercitare in via complementare le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Art. 12 - Composizione

Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal fondo sociale di dotazione che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00 (cinque e zero centesimi) Euro ed un massimo di 100,00 (cento e zero centesimi) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è pari almeno a 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) Euro pro-capite; e da un ulteriore fondo di dotazione, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi, che non potrà essere intaccato per far fronte ad oneri gestionali, costituito esclusivamente in denaro ed il cui valore è pari almeno a Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi);

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 14;

c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali;

*c-bis) a seguito della fusione per incorporazione con la "Fondazione Banca Alta Toscana" è istituito un **apposito ed ulteriore fondo vincolato, in aggiunta a quanto sopra previsto**, denominato "Fondo vincolato per la cultura, la pubblica istruzione e lo sport"; tale fondo accoglierà il patrimonio netto derivante dalla "Fondazione Banca Alta Toscana" e sarà da utilizzarsi esclusivamente per il finanziamento di iniziative a carattere culturale, di pubblica istruzione o sportivo. Tale fondo non avrà obbligo di ricostituzione e pertanto, al suo esaurirsi, verrà meno, cessando altresì anche qualsiasi vincolo di destinazione ed obbligo connesso; allo stesso modo, non sono previste quote di avanzi di gestione da destinare obbligatoriamente a tale fondo;*

d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00 (cento e zero centesimi) Euro pro-capite, per esercizio sociale;

e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della "Banca Alta Toscana Credito Cooperativo - Società Cooperativa" o in titoli di stato o garantiti dallo stato.

Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle attività dell'Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

Si riporta pertanto in allegato il testo completo dello statuto della incorporante a seguito dell'operazione di fusione (v. allegato n. 1).

4. Modalità della fusione

In analogia a quanto disposto dall'art. 2501-quater c.c., gli organi amministrativi degli Enti partecipanti alla fusione informano di aver utilizzato le situazioni patrimoniali alla data del 30.09.2021 per l'esecuzione della fusione, ricorrendone i requisiti previsti dall'art. 2501 quater comma 1 del codice civile, in base alla quale si evidenzia che il valore del patrimonio netto trasferito all'ente incorporante assomma ad euro 357.389,00, di cui Euro 299.650 relativi al Fondo di dotazione.

Alla presente fusione si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 42-bis c.c., le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Per effetto della fusione, la incorporante "MUTUA ALTA TOSCANA ETS" subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla incorporanda "FONDAZIONE BANCA ALTA TOSCANA", in tutti i beni, crediti, ragioni, azioni, diritti e proprietà di qualunque valore costituenti le attività della incorporata medesima, come pure in tutto il patrimonio attivo e passivo della stessa incorporata, in tutti i diritti e ragioni, obblighi, impegni, passività e contratti di qualsiasi natura della stessa.

Vengono trasferiti di pieno diritto a titolo universale, per effetto della fusione, a favore della incorporante "MUTUA ALTA TOSCANA ETS" tutti i cespiti attivi e passivi così come tutti i diritti, ragioni, azioni, depositi, conti correnti bancari e postali, concessioni, licenze, marchi, brevetti, rapporti contrattuali nei confronti di chiunque, senza eccezioni, ogni altro diritto, eventuali beni immobili o mobili registrati, marchi e brevetti, denominazioni e quanto altro già a nome della incorporata "FONDAZIONE BANCA ALTA TOSCANA".

L'Ente incorporante, per effetto della fusione, aumenterà il proprio patrimonio per un importo pari al patrimonio netto dell'Ente incorporato alla data di efficacia della fusione.

Detto importo sarà assoggettato a vincolo di destinazione, mediante la creazione di apposito fondo denominato "Fondo vincolato per la cultura, la pubblica istruzione e lo

sport”, da utilizzarsi esclusivamente per il finanziamento di iniziative a carattere culturale, di pubblica istruzione o sportivo. Scopo di tale vincolo di destinazione è quello di rispettare il disposto dell’art. 25 dello statuto della “Fondazione Banca Alta Toscana” che, in caso di estinzione dell’Ente, prevede l’obbligo di devoluzione del patrimonio a Enti con finalità di promozione culturale e sportiva, che siano in grado di proseguirne l’attività.

Rapporto di cambio

Non è previsto alcun rapporto di cambio, trattandosi di fusione di enti non lucrativi in cui non vi sono quote di partecipazione al capitale sociale da dover rispettare in relazione al soggetto incorporato. Entrambi gli enti partecipanti alla fusione sono inoltre statutariamente soggetti all’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento. Non si applicano pertanto le disposizioni di cui agli articoli 2501-ter, primo comma n. 3) e 2501-sexies del codice civile.

Inoltre, non è prevista alcuna ipotesi di aumento di capitale della “Mutua Alta Toscana ETS”, trattandosi di Ente per sua natura privo di capitale sociale.

Non è prevista altresì alcuna ipotesi di aumento del fondo di dotazione. Il patrimonio dell’Ente incorporante si incrementerà infatti sulla base del valore patrimoniale netto iscritto al 30.09.2021 dell’Ente incorporato, con l’iscrizione di un apposito fondo vincolato denominato “Fondo vincolato per la cultura, la pubblica istruzione e lo sport”, per le motivazioni già illustrate.

Per l’indicazione degli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio degli Enti partecipanti alla fusione si fa riferimento alle rispettive situazioni patrimoniali redatte alla data del 30.09.2021.

Nella valutazione si è tenuto conto dei valori contabili iscritti a bilancio alla data del 30.09.2021, ritenendoli coerenti con il valore corrente e/o di mercato in quanto, ove

ritenuto opportuno, sono state apportate le necessarie svalutazioni nonché iscritti adeguati fondi rischi relativi a particolari situazioni emergenziali in corso o per rischi futuri.

Modalità di assegnazione delle quote del soggetto incorporante

Trattandosi di fusione che interessa Enti non lucrativi privi di quote di partecipazione sociale (disciplinate nel Libro V, Titolo V, capi III e ss. del codice civile), non devono essere stabilite modalità di assegnazione di quote o azioni.

5. Data a decorrere dalla quale si producono gli effetti della fusione (art.

2501-ter, primo comma, n. 6)

Considerata la natura degli Enti partecipanti alla fusione, privi di quote di partecipazione sociale, ove è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, non devono essere neppure stabilite le modalità di partecipazione di tali quote agli utili o conguagli in denaro.

La fusione avrà effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Persone Giuridiche o del Registro Unico del Terzo Settore ove istituito.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-ter, primo comma, n.7)

Non sussistono categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni cui sia riservato un trattamento particolare.

7. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 8)

Non si propone alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori degli Enti partecipanti alla fusione, né ai componenti dell'organo di controllo o di terze parti.

* * * * *

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2501-ter, del presente progetto di fusione sarà data pubblicità nel Registro delle Persone Giuridiche (o nel Registro Unico del Terzo Settore, ove possibile) o, in alternativa, sui rispettivi siti Internet degli Enti partecipanti alla fusione. Per “Mutua Alta Toscana ETS”: www.mutuaaltatoscana.it; per “Fondazione Banca Alta Toscana”: www.fondazionebancaaltatoscana.it, unitamente al bilancio approvato al 31.12.2020 di cui all'art. 2501-quater del Codice Civile ed ai fascicoli completi dei tre bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2017 - 31.12.2018 - 31.12.2019) per la Fondazione Banca Alta Toscana e dei due bilanci degli ultimi due esercizi per la Mutua Alta Toscana ETS, precisandosi che sono gli unici bilanci disponibili essendo la associazione stata costituita nell'anno 2019, oltre agli allegati sotto elencati.

Allegati:

- 1) Statuto della incorporante “Mutua Alta Toscana ETS”, risultante dalla fusione;
- 2) Situazione patrimoniale al 30.09.2021 della incorporante “Mutua Alta Toscana ETS”;
- 3) Rendiconto gestionale al 30.09.2021 della incorporante “Mutua Alta Toscana ETS”;
- 4) Elenco dei creditori al 30.09.2021 della incorporante “Mutua Alta Toscana ETS”;
- 5) Situazione patrimoniale al 30.09.2021 della incorporanda “Fondazione Banca Alta Toscana”;
- 6) Rendiconto gestionale al 30.09.2021 della incorporanda “Fondazione Banca Alta Toscana”.
- 7) Elenco dei creditori al 30.09.2021 della incorporanda “Fondazione Banca Alta Toscana”.

Quarrata, lì

MUTUA ALTA TOSCANA ETS

Il Presidente del C.d.A.

FONDAZIONE BANCA ALTA TOSCANA

Il Presidente del C.d.A.
